

TUTELA LEGALE ROLAND PER I GEOMETRI

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;
- b) condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22 GIUGNO 2011

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2.

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 76 028 421

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 74.545.852,51.

Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2009.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, alla proposta allegata.

L'Assicurato può dare disdetta tramite lettera raccomandata a/r che deve giungere alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza.

Pertanto, in mancanza della citata comunicazione, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La tutela legale per i Geometri prevede la seguente copertura:

- Polizza ROLAND Penale;

ROLAND PENALE

La polizza ROLAND penale, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:

- per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p. La garanzia si estende anche all'ipotesi in cui l'assicurato sia indagato nella sua qualità di amministratore di condominio;
- per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
- per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;**
- cauzione penale per procedimenti all'estero;
- per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.**

Per maggiori dettagli, si rimanda all'art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

Le garanzie sopra riportate sono **sempre** previste nel contratto.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

Ulteriori eventuali estensioni della garanzia (ad esempio: clausola di continuità, riportata qui sotto) possono essere espressamente previste nel testo di polizza, al quale comunque si rinvia, nelle seguenti modalità.

Clausola di continuità

In deroga a quanto previsto dalla presente polizza ROLAND, la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società XXX e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore **XXX**;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente, **XXX**, abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione ovvero oltre il periodo di denuncia di sinistro dopo la cessazione del contratto e non per altri motivi.
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e art. 11 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

**proroga del termine per la denuncia
di sinistri ai sensi dell'art. 10 (3) CSP**

In deroga all'art. 10 (3) CSP la tutela legale penale ai sensi di polizza sussiste per sinistri denunciati a ROLAND entro 24 mesi dalla fine del contratto, a condizione che il sinistro sia insorto durante la validità della polizza ai sensi dell'art. 8 CSP.

Retroattività della garanzia La copertura assicurativa si estende altresì alle imputazioni di natura colposa e/ o dolosa, per fatti avvenuti 12 mesi prima della stipula del presente contratto se sconosciuti all'Assicurato ancorché denunciati successivamente alla sottoscrizione della presente appendice.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892, 1893 c.c. , l'assicurato dichiara di non avere ricevuto alcun avviso di garanzia in ordine ai comportamenti colposi / dolosi a lui imputabili.

1-Massimale complessivo: € 20.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 55.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00

2-Massimale complessivo: € 20.000,00. Scoperto 10%
Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 2.500,00
€ 25.000,00 - € 2.500,00 = € 22.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00.

Si riporta qui sotto il fac simile di proposta ROLAND

Roland penale per i Geometri

Contraente	Signor geom.
Assicuratore	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Persone assicurate	Il contraente nell'espletamento delle sue funzioni e/o mansioni come da descrizione dell'attività. Qualora il geometra sia professionista individuale si intendono come assicurati lo stesso e fino a 4 addetti. Qualora il contraente sia uno studio associato si intendono come assicurati lo stesso, i soci dello studio e fino a 8 addetti. Per Addetti si intendono le persone di cui il contraente debba rispondere a norma

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

di legge (a mero titolo esemplificativo: dipendenti, cocopro, praticanti, stagisti) Sono esclusi dal novero degli addetti i liberi professionisti con propria partita IVA che collaborano con il professionista.

Descrizione delle attività	geometra o geometra laureato; la garanzia verrà altresì prestata per l'attività di amministratore di condominio nei limiti delle garanzie di cui al presente capitolato, laddove risulti corrisposto il relativo premio.
Copertura automatica per nuove attività	<i>in caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presenta polizza (art. 2 CSP 2000). (CR: So)</i>

Ambito di validità territoriale Europa

Copertura base

A) Procedimenti penali
La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso,

così come specificato all'art. 5 CSP 2000.

B) Illeciti amministrativi

La garanzia comprende

Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato

così come specificato all'art. 5 CSP 2000.

Giurisdizioni Speciali/

Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2000).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP 2000).

Massimale di copertura

- complessivo € 20.000,00 per sinistro senza limite annuo

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato

- Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale

€ 15.000,00 per persona assicurata

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2000.

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP 2000, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).

Franchigia

La franchigia ammonta al € 500,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.

Estensioni particolari

TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2000 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

**Sinistro –
Insorgenza del caso assicurativo
nei procedimenti amministrativi**

A parziale deroga dell'art. 8 CSP 2000 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

**Codice sicurezza:
Insorgenza del sinistro
nei procedimenti penali**

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP 2000, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

VIOLAZIONI DI NORME FISCALI, TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

Massimale di copertura	In deroga all'art. 10 (1) (c) CSP 2000, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale, tributaria o amministrativa.
Ambito della validità territoriale	Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore. Italia, San Marino, Città del Vaticano.

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Massimale di copertura	In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP 2000, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.
Esclusioni	Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP 2000, la garanzia assicurativa non copre: <ul style="list-style-type: none">- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana);

Dati del contraente dell'anno precedente rispetto a quello di sottoscrizione

Fatturato (escl. IVA)
dell'ultimo esercizio:

Premio Il premio annuo è il premio minimo di €

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

incluso il 21,25% per imposta assicurativa

ALTERNATIVA MASSIMALE

Massimale di copertura

€ 40.000,00 per sinistro senza limite annuo

Il premio annuale è di € incluso il 21,25% per imposta assicurativa

Conteggio del premio successivo

Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in polizza.

- ❖ fatturato al netto dell'IVA dell'ultimo esercizio
- ❖ variazione dell'attività assicurata indicata in polizza

Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con effetto per il successivo anno assicurativo.

In caso di nomina di nuovi soci in corso d'anno, gli stessi sono automaticamente compresi in copertura senza obbligo di comunicazione. Ciò purchè il numero complessivo dei Soci dello studio non sia superiore a 5.

Qualora, In caso di nomina di nuovi soci in corso d'anno, si verifichi il superamento del numero di 5 Soci complessivi, la nomina dovrà essere comunicata e sarà dovuto il premio, nella misura del 70% del premio di tariffa per la fascia fatturato/massimale prescelto in fase di adesione, per ciascuna testa aggiuntiva rispetto alle teste dichiarate in fase di adesione

Broker

Società
Marsh S.p.A.
Via San Crispino, 114
I- 35129 Padova

Clausola Broker

Tutta la gestione del presente contratto è affidata Società Marsh S.p.A..

Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Assistenza in caso di sinistro

In caso di sinistro Vi preghiamo di contattare:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Piazza E. Duse, 2
I-20122 Milano (MI)
Telefono: +39 02 776 7750
Telefax: +39 02 76028421
e-mail: info@roland-italia.it

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: durante l'anno muta l'attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione *può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione della polizza.*

AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.

7. Rivalse

AVVERTENZA: le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (9) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l'art. 1916 c.c.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

Il Contraente può dare disdetta tramite lettera raccomandata a/r che deve giungere a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.

Pertanto, in mancanza della citata comunicazione, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

- nel caso di persona giuridica: per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

10. Legge applicabile al contratto

ROLAND propone di applicare al contratto la legge italiana.

In virtù dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% (12,50% per la polizza ROLAND Circolazione) e non viene rimborsata in nessun caso.

Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o, se prevista dall'apposita clausola, all'intermediario, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 c.c alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, per la copertura ROLAND Penale, all'art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con **una** delle seguente modalità:

- tramite **raccomandata a/r**, al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;

- via **fax** al n. (+39) 02 76028421, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; oppure
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@roland-italia.it

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità superiori (Appello o Cassazione) o in caso di conflitto d'interessi, la controversia verrà devoluta ad un arbitro.
Si rimanda all'art. 15 (2) CTG.

AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **dal 20 marzo 2011** il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione sarà **obbligatorio**.

Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, **dovrà** essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +39 02 76 028 421) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

***Il rappresentante Generale per l'Italia
Bettina Hesse***



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

GLOSSARIO

Si intende per:

Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: la persona garantita dalla polizza

Contraente: il soggetto che stipula il contratto.

Contravvenzione: si veda voce reato.

Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).

Delitto: si veda voce reato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell'ordinamento giuridico.

Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un'autorità giudiziaria giudicante.

Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: somma entro la quale ROLAND risponde per ogni sinistro.

Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Reato: violazione delle norme penali.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia).

Le contravvenzioni sono condotte meno gravi per le quali non rileva l'elemento psicologico (dolo o colpa).

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.

Sanzione amministrativa: misure adottate dall'ordinamento per colpire illeciti amministrativi.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

Sinistro: evento per il quale viene prestata l'assicurazione.

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.

Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

Terzo: non sono considerati terzi:

- a) i genitori, il coniuge ed i figli dell'Assicurato (anche se non convivono con lui);
- b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l'Assicurato;
- c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA - CTG – 2000 (Vers. 10.02.2005)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela giudiziaria

ROLAND, alle condizioni indicate in polizza, garantisce al Contraente la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendone le spese necessarie per tale difesa (tutela giudiziaria).

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni particolari e speciali; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 nella sua versione applicabile;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il

Contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;

- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11 CTG 2000;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi.

Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
- (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
- (4) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero

della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 c.c.).

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si proroga tacitamente di volta in volta per un anno se la durata originariamente concordata è minore di due anni e di volta in volta per due anni, se la durata inizialmente concordata è di due anni o superiore ai due anni.

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria,

Nel caso di persona fisica:

per interdizione o inabilitazione.
Per i sinistri insorti sino a tale momento ROLAND rimane obbligata.

- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 c.c.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.

- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per

motivi diversi dalla previsione del comma uno - verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

- (4) In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo / aumento / diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod.Civ. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.

- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.

- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND può, dal verificarsi di tale evento, richiedere un premio maggiore.

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale ecc.) e questi effettivamente cambiassero, questo subirà un adeguamento, dopo la decorrenza di ogni anno assicurativo, come segue:

il Contraente dovrà pertanto fornire a ROLAND, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.

- (2) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il Contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate.

- (1) L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione del Contraente o di una persona coassicurata.

- (2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente principale. Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 Esclusioni

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- (a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
- (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- (f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo;
- (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- (i) arbitrati;
- (j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);

ROLAND dodici mesi dopo il termine della polizza.

- (k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- (l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
- (m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- (n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- (p) vertenze e controversie con ROLAND riguardanti polizze stipulate con la stessa.

La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- (q) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (r) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- (s) spese per risolvere una controversia senza che ROLAND abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.

(2) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati alla

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di Euro 250,-;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

Art. 12 Indennizzo

ROLAND paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro

(1) Si intende quale sinistro:

(a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;

(b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità della polizza.

Ad esclusione di pretese relative a diritti al risarcimento del danno, salvaguardia di interessi giuridici in procedimenti penali e pretese o opposizioni a sanzioni amministrative, non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri intervenuti nei primi tre mesi dopo l'inizio della polizza.

(3) Si intende quale sinistro unico:

(a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;

(b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

(1) Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro alla ROLAND entro 3

(tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di un eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art.15 par.1 CTG 2000).

L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.

Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, ROLAND si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle

tariffe minime previste per legge e quindi, ad esclusione di:

- spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno;
 - spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente;
 - spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione e per il raddoppio dei costi delle attività.
- (3) Se il Contraente non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND - su richiesta del Contraente - a nominare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi. ROLAND non risponde per l'attività di tale Avvocato.

Art.15 Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, ROLAND si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di risolvere in modo bonario la controversia. Qualora questo tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell'Assicurato, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art.14 CTG 2000. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.
- (2) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato

dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (3) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente l'art. 15, par. 2.
- (4) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d'intesa con ROLAND (art.3).
- (5) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (6) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:
- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di

prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;

- (b) fornire a ROLAND su richiesta informazioni sullo stato della pratica;
- (c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:

aa) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione di ROLAND;

bb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;

cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

- (7) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 6, ROLAND non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.

- (8) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto da ROLAND.

- (9) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è

surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

- (10) Il Contraente è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

Art.16 Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

- (1) In caso di **pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.**
- (2) **In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.**

Art. 20 Indicizzazione- adeguamento della copertura di capitale, indennizzi e premi

- (1) **La copertura di capitale, i pagamenti assicurati degli indennizzi e i rispettivi premi vengono determinati sulla base "dell'indice dei prezzi al consumo", ovvero sulla base della pubblicazione dell'ISTAT (Istituto centrale per le statistiche). In questo ambito vale:**
- (a) Base di partenza e fondamento per l'adattamento durante l'anno (calendario) è l'indice del mese di settembre dell'anno precedente.
- (b) Alla scadenza del premio annuale, in caso di una variazione maggiore di 10 punti (in alto o in basso), rispetto all'indice di partenza - oppure un valore corrispondente - le somme a copertura, gli indennizzi assicurati e i relativi premi andranno adattati in modo proporzionale.
- (c) Aumenti o diminuzioni avranno validità dalla scadenza del premio

annuale.

- (2) Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione la somma di copertura, gli indennizzi assicurati e i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente sia ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per la somma di copertura, per gli indennizzi assicurativi e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto. In caso di un eventuale ritardo o interruzione di pubblicazione degli indici, l'assicurazione propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la possibilità di rinunciare alla proposta di adattamento.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Art. 23 Foro competente

Foro esclusivamente competente è Milano o nei casi specifici, qualora Contraente sia un consumatore, il luogo di residenza del medesimo.

**ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 – Scala C 20122 Milano**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

**Condizioni speciali per la
Tutela legale penale - CSP – 2000 (Vers. 01.10.2008)**

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND garantisce le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applicano le disposizioni che seguono (CSP 2000) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG 2000), ove non espressamente derogato/disciplinato.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.

Art. 3 Società coassicurate

Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all'estero, ai sensi dell'art. 9, **se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della Contraente ex art. 2359 c.c. sono considerate coassicurate solo se espressamente indicate in Polizza.**

Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla Polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni a favore del Contraente o delle società coassicurate.

In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l'incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:

- sia posto in essere nell'interesse e su istruzioni del Contraente;
- risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza ROLAND;
- la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.

Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società co-assicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

In deroga all'art. 9 (2) CTG 2000, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate.

Art. 5 Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi

ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 6 (2) (b).
- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro

(conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1) (a) e (b).**

Art. 6 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3, CTG 2000, vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di EURO 520,00;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di EURO 520,00.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

ROLAND garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti **che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso di ROLAND.** La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- (a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 5 (1) (a) e (b);
- (b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 5 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
 - nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
 - stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

In deroga all'art. 14, comma 2, CTG 2000, qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

ROLAND riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, **che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:**

- a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";
- b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) **qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;**
- previa autorizzazione di ROLAND, **le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore.**

(6) Spese di traduzione

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere

necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero. **L'Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:**

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

Art. 7 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

Art. 8 Sinistro – obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 13 CTG 2000, si precisa pertanto che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) (c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 5 (1) (d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto

disposto alla lettera a) del presente articolo.

d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2000, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 3 (tre) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG 2000.

Art. 9 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.

Art. 10 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG 2000 vale quanto segue:

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

(a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo

in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito.

(b) per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;

(c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;

(d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;

(e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.

(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

(a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

(b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

(3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001

In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D. Lgs. n. 231/2001.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2
I-20122 Milano

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP